

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(MARCORA)

di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(SCOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1979

Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole

ONOREVOLI SENATORI. — La Cassa per la formazione della proprietà contadina è stata istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, integrato dalla legge 23 aprile 1949, n. 165, allo scopo di favorire l'accesso alla proprietà della terra, secondo i dettami della Costituzione repubblicana, da parte dei lavoratori.

Tale compito la Cassa ha perseguito in circa un trentennio di attività, attraverso anche successive disposizioni legislative che ne hanno rafforzato gli strumenti operativi.

In proposito si ricordano le leggi 11 dicembre 1952, n. 2362, 6 agosto 1954, n. 604, 1° febbraio 1956, n. 53, 20 febbraio 1956, numero 144, Piani verdi primo e secondo ed infine le leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

In siffatto quadro normativo gli interventi effettuati dalla Cassa hanno riguar-

dato tanto singoli coltivatori, consentendo la costituzione di oltre 14 mila imprese familiari diretto-coltivatrici — va richiamata peraltro anche l'assistenza tecnica e finanziaria svolta nell'interesse di queste nuove imprese nella delicata fase della loro prima strutturazione ed in quella successiva del miglioramento fondiario —, quanto cooperative per la conduzione unita dei terreni, consentendo la realizzazione di 72 imprese.

Gli interventi operati hanno interessato l'acquisto di circa 150 mila ettari, per un investimento di 135 miliardi di lire.

L'acquisto di terreni da parte delle cooperative ha trovato nella Cassa per la formazione della proprietà contadina un valido interlocutore sino al 1965, allorchè la legge 26 maggio 1965, n. 590, recando nuovi criteri in materia, ha previsto interventi volti soltanto alla formazione della impresa familia-

re, con ciò escludendo, in concreto, quelli a favore delle cooperative a conduzione unita.

Su tale interpretazione si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale con parere numero 307 del 4 maggio 1976 ha ritenuto che gli scopi fissati dall'articolo 1 della cennata legge n. 590 nella costituzione di « imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico » vanno perseguiti solo attraverso la concessione delle provvidenze ai coltivatori singoli o associati in cooperativa, con esclusione di ogni forma di acquisto diretto da parte delle cooperative, sia pure con riserva di lottizzazione fra i soci.

Deriva, perciò, che, ai sensi della suddetta legge n. 590, per la Cassa, acquirente può essere soltanto il coltivatore, anche se poi gestirà il fondo in forma associata attraverso la cooperativa.

L'esclusione delle cooperative dalle agevolazioni per l'acquisto delle terre ha creato una situazione di squilibrio nell'assetto del mondo contadino e si pone in distonia con le stesse tendenze politiche, economiche e sociali, che vedono nell'associazionismo un

valido strumento per la rinascita economica del Paese e a tal fine incoraggiano qualsiasi forma di iniziativa, sia a livello programmatico che esecutivo.

In proposito, vale la pena ricordare che il favore attualmente accordato alla cooperazione dal legislatore nazionale, nel quadro di una politica rivolta all'ammodernamento e potenziamento delle nostre strutture agricole, trova puntuale riscontro nella Comunità economica europea, dove l'associazionismo, specialmente in agricoltura, è da tempo praticato.

Per tali ragioni, tenuto anche conto delle pressanti richieste dei soggetti interessati, sia singolarmente che attraverso i propri organi di categoria, al ripristino dell'attività della Cassa in tale particolare settore, si è predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si attribuisce alla Cassa per la formazione della proprietà contadina la facoltà di intervenire in armonia con i criteri informati recati dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817, a favore delle cooperative di lavoratori della terra.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina può operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.